

## **«NON IN PANE SOLO VIVET HOMO» (MT 4,4; LC 4,4): RAGIONAMENTI SU CIBO E DIRITTO NELLA STORIA**

Por

ANDREA ERRERA  
Università di Parma (Italia)

andrea.errera@unipr.it

*Revista General de Derecho Público Comparado* 30 (2021)

**RIASSUNTO:** A partire dalla lettura di una recente monografia dedicata all'indagine della regolamentazione del cibo nella storia del diritto, in questo articolo viene affrontata la questione del diritto dell'alimentazione all'interno della normativa e della scienza giuridica dell'età medievale e moderna. In particolare, affrontando l'esame dei diversi lemmi pertinenti (victus, nutritio, alitio, cibus, esca) si cerca di individuare l'esistenza di una definizione giuridica di cibo nel diritto romano e nelle sue elaborazioni scientifiche successive, nonché nel diritto canonico e nel diritto inquisitoriale, arrivando in conclusione alla consapevolezza della nozione onnicomprensiva di cibo nella cultura giuridica europea medievale e moderna.

**PAROLE CHIAVE:** cibo, alimentazione, storia del diritto, diritto romano, diritto canonico, comparazione diacronica.

**SOMMARIO:** I. CIBO, STORIA, DIRITTO E RELIGIONE IN UN LIBRO RECENTE. - II. I REPERTORI AL SERVIZIO DELLA SCIENZA GIURIDICA E UN INSOLITO FALLIMENTO. - III. LA TRADIZIONE STORICA DEL DIRITTO ROMANO: LO SPAZIO DEL CIBO NEL DIRITTO. - IV. L'APPORTO DEL DIRITTO CANONICO: UNA CONSAPEVOLE DEFINIZIONE MANCATA DI CIBO. - V. LA NECESSITÀ DI INDIVIDUARE IL CONCETTO DI CIBO LECITO IN CAMPO GIURIDICO: IL DIRITTO INQUISITORIALE.

## **«NON IN PANE SOLO VIVET HOMO» (MT 4,4; LC 4,4): RAZONAMIENTO SOBRE LA ALIMENTACIÓN Y EL DERECHO EN LA HISTORIA**

**RESUMEN:** A partir de la lectura de una monografía reciente dedicada a la investigación de la regulación alimentaria en la historia del derecho, este artículo aborda el tema del derecho alimentario desde la perspectiva jurídica de la Edad Media y Moderna. En particular, examinando los distintos términos pertinentes (victus, nutritio, alitio, cibus, esca) se intenta identificar la existencia de una definición jurídica de alimento en el derecho romano y en sus posteriores elaboraciones científicas, así como en el derecho canónico y en derecho inquisitorial, llegando finalmente a la conciencia de la noción omnipresente de comida en la cultura jurídica europea medieval y moderna.

**PALABRAS CLAVE:** Alimentación; Nutrición; Historia del derecho; Derecho romano; Derecho canónico; Comparación diacrónica.

**SUMARIO:** I. COMIDA, HISTORIA, DERECHO Y RELIGIÓN EN UN LIBRO RECIENTE. - II. LOS REPERTORIOS AL SERVICIO DE LA CIENCIA JURÍDICA Y UN FRACASO INSÓLITO. - III. LA TRADICIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO ROMANO: EL ESPACIO DE LA ALIMENTACIÓN EN EL DERECHO. - IV. LA CONTRIBUCIÓN DEL DERECHO CANÓNICO: LA FALTA DE DEFINICIÓN DE ALIMENTOS. - V. LA NECESIDAD DE IDENTIFICAR EL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN LÍCITA EN EL ÁMBITO JURÍDICO: EL DERECHO INQUISITORIAL.

## **«NON IN PANE SOLO VIVET HOMO» (MT 4,4; LC 4,4): REASONING ON FOOD AND LAW IN HISTORY**

**ABSTRACT:** Reviewing a recent monograph on food regulation in the history of law, this paper deals with the issue of food law within medieval and early modern legislation and legal scholarship. In particular, by examining the various pertinent terms (*victus*, *nutritio*, *alio*, *cibus*, *esca*), an attempt is made to identify the legal definition of food provided by Roman law and to enlighten its subsequent scientific elaborations, also in Canon law and in inquisitorial law, ultimately demonstrating the existence of an all-encompassing notion of food in medieval and modern European legal culture.

**KEYWORDS:** food; nutrition; history of law; Roman law; Canon law; diachronic evolution of legal terminology.

**SUMMARY:** I. FOOD, HISTORY, LAW AND RELIGION IN A RECENT BOOK. - II. THE REPERTOIRES AT THE SERVICE OF LEGAL SCIENCE AND AN UNUSUAL FAILURE. - III. THE HISTORICAL TRADITION OF ROMAN LAW: THE SPACE OF FOOD IN LAW. - IV. THE CONTRIBUTION OF CANON LAW: THE CONSCIOUS LACK OF A DEFINITION OF FOOD. - V. THE NEED TO ELABORATE A LEGAL CONCEPT OF LICIT FOOD: THE INQUISITORIAL LAW.

Fecha recepción: 16/04/2021

Fecha aceptación: 30/04/2021

### **I. CIBO, STORIA, DIRITTO E RELIGIONE IN UN LIBRO RECENTE**

Le considerazioni che seguono prendono spunto dalla lettura di un recente libro dedicato al complesso e fecondo rapporto che si è venuto instaurando nel corso della storia europea tra cibo, diritto e religione. Si tratta dell'agile scritto di Maria Sole Testuzza dal titolo *Cibo e pratiche alimentari tra diritto e religione*, edito nel 2018 <sup>1</sup>.

L'indubbio merito di questo scritto è quello di focalizzare l'attenzione su un argomento che fino ad ora ha ricevuto un'attenzione solo molto limitata da parte degli storici del diritto; in particolare, la ricerca di Testuzza ambisce ad offrire per la prima volta una

---

<sup>1</sup> Questi sono i riferimenti bibliografici completi: M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari tra diritto e religione. Strategie euristiche dell'età premoderna*, Gruppo Editoriale Bonanno, Acireale-Roma, 2018 (Storie del diritto, 7), pp. 158 (ISBN 978-88-6318-191-3).

ricostruzione complessiva dell'attenzione dedicata dalla scienza giuridica dell'età medievale e moderna al tema del cibo. Infatti, se possono essere menzionati alcuni pregevoli studi settoriali e specialistici su singoli aspetti e su limitati contenuti connessi alla regolamentazione giuridica delle pratiche alimentari nel corso della storia medievale e moderna, ciò che sino a questo momento mancava pressoché totalmente era una visione d'insieme che cercasse di condensare gli aspetti essenziali e determinanti del peculiare spazio riservato al cibo nella storia del diritto.

Il primo a cercare di percorrere questa strada è stato per la verità Francesco Aimerito, che segnalava - in una voce enciclopedica edita nel 2007 - proprio la circostanza che nella storiografia esistesse “solo qualche episodica incursione, limitata ad ambiti circoscritti” in questa materia, mentre “non sono riscontrabili invece, al momento, specifici studi storico-giuridici editi che affrontino il tema dell'alimentazione nel suo complesso, anche solo nella prospettiva di un primo approccio problematico di carattere generale o limitatamente a specifiche aree geopolitiche”<sup>2</sup>. Proprio per colmare questa lacuna Aimerito offriva un primo e sommario tentativo di ricostruzione generale del tema, sia pur negli spazi ovviamente limitati di una voce enciclopedica, e tracciava quindi “qualche riflessione storico-giuridica», pur segnalando opportunamente in apertura come sia “opportuno precisare che, indubbiamente, Medioevo ed Età Moderna sono assai lontani dal conoscere un ‘diritto dell'alimentazione’ in quanto tale”<sup>3</sup>.

Ed è proprio questo il punto cruciale che deve tenere in considerazione il giurista del presente nel momento in cui volge il suo sguardo al passato: è assai arduo per un verso individuare nel diritto dell'età medievale e moderna un'impostazione concettuale unitaria ed omogenea a proposito del cibo, mentre è indiscutibile per altro verso ravvisare la presenza di una ricca normativa di carattere locale rivolta a disciplinare la produzione e la commercializzazione di prodotti alimentari. Questa normativa, per quanto riguarda l'età medievale, appartiene più specificamente alla tipologia legislativa del diritto statutario (tanto corporativo quanto comunale), laddove invece per quanto riguarda l'età moderna appartiene alla tipologia della legislazione sovrana, nei limiti del preciso e circoscritto ambito di potere politico che caratterizza ciascuna monarchia<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> F. Aimerito, “Diritto dell'alimentazione - storia (Medioevo - Età Moderna)”, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione Civile (Aggiornamento)*, III, UTET, Torino, 2007, pp. 466-475 (la citazione è a p. 466).

<sup>3</sup> Cfr. F. Aimerito, *Diritto dell'alimentazione*, cit., p. 466. Su questi temi Francesco Aimerito è tornato recentemente anche nel saggio “Riflessioni sulla sicurezza alimentare in prospettiva storico-giuridica”, *Il diritto dell'economia*, vol. 31 n. 95, 2018, pp. 129-141.

<sup>4</sup> Cfr. F. Aimerito, *Diritto dell'alimentazione*, cit., pp. 469-474. Di questo filone di indagine però Testuzza dichiara espressamente di non tener conto nel suo lavoro: M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari*, cit., pp. 17-18.

In altre parole, esistono indubbiamente molteplici statuti prodotti da corporazioni mercantili, così come esistono numerose norme regie dettate per regolamentare l'attività di lavorazione e di vendita dei prodotti alimentari, e tutta questa normativa (che rientra nella sfera giuridica connotata storiograficamente con il nome di *ius proprium*) è stata oggetto anche di intense ed approfondite indagini da parte della storiografia giuridica<sup>5</sup>. Tuttavia, ciò che si stenta a rinvenire è una specifica connotazione normativa generale, a livello di fonti di *ius commune*, che offra una descrizione esplicita dei tratti costitutivi generali di un diritto dell'alimentazione. Se si esclude infatti una generica sensibilità degli storici a cogliere quell'intreccio di connessioni fra "terra, territorio e tradizione" e fra "fattori naturali e umani" che contraddistinguono tanto la storia del diritto dell'età medievale quanto la "tipicità" della produzione alimentare<sup>6</sup>, non è agevole neppure per gli stessi storici del diritto isolare specificamente all'interno del corpo normativo dell'età medievale e moderna una chiara ed univoca qualificazione giuridica in grado di segnalare i tratti distintivi di un diritto dell'alimentazione.

In altre parole, esistono certamente prescrizioni di carattere religioso basate su ragioni liturgiche che si riverberano in una normativa canonistica attinente ai tempi e alle modalità di consumazione dei pasti, ma non è possibile cogliere - né nel *ius civile* né nel *ius canonicum* - una generica e complessiva identificazione del cibo come categoria concettuale che appaia meritevole di un'apposita descrizione giuridica<sup>7</sup>.

Proprio per questa ragione appare degno di particolare considerazione il tentativo della monografia di Maria Sole Testuzza di avviare una ricerca approfondita in un settore che si presenta ancora sostanzialmente privo di adeguate e soddisfacenti indagini storiografiche di taglio generale e ricostruttivo<sup>8</sup>. Nondimeno, proprio l'assenza di una specifica riflessione scientifica nella dottrina giuridica dell'età medievale e moderna sul tema del cibo costituisce con tutta evidenza una difficoltà di grande rilievo da affrontare e

---

<sup>5</sup> Solo a mero titolo di esempio, per quanto riguarda la produzione, la trasformazione ed il commercio dei prodotti alimentari nelle realtà comunali si può fare riferimento alla bibliografia citata da F. Aimerito, "Diritto dell'alimentazione", cit., p. 472 nota 44, e da M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari*, cit., pp. 9-10 nota 6, a cui si può aggiungere anche S. Di Noto, "Lo Statuto dell'Arte dei Lardaroli", *Aurea Parma*, 52, 1968, pp. 3-31.

<sup>6</sup> Cfr. F. Aimerito, *Diritto dell'alimentazione*, cit., p. 468.

<sup>7</sup> "Più difficile può apparire, ad un primo sguardo, l'individuazione di un insieme di norme riconducibili con altrettanta immediatezza ai temi dell'alimentazione nell'ambito del *ius civile*" (F. Aimerito, *Diritto dell'alimentazione*, cit., p. 474).

<sup>8</sup> "Nonostante le ricerche di storia sociale ed economica abbiano contribuito a sviluppare in modo considerevole il crescente segmento dei *food studies* e sebbene sia sotto l'occhio di tutti la forza espansiva del modernissimo diritto alimentare, rimangono tuttavia pochi gli studiosi che hanno assunto le relazioni tra diritto e alimentazione quale focus specifico di una ricerca storico-giuridica" (M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari*, cit., p. 9).

da analizzare, anche in un lavoro che la stessa Autrice definisce semplicemente come “una tappa di un possibile *work in progress*” e che si propone in verità il più limitato obiettivo di soffermarsi “su alcuni luoghi della letteratura canonistica e teologico-morale cattolica di un’età che possiamo definire dalla razionalità premoderna, con riguardo all’imponente interazione tra ragione, morale e fede religiosa che la connota”<sup>9</sup>. Se infatti l’obiettivo centrale del lavoro di Testuzza è quello di scandagliare “l’attività pastorale della Chiesa» come «imprescindibile punto di partenza per un progetto di ricerca che intenda saggiare le intersezioni tra diritto e cibo, scavando dentro la memoria storica”<sup>10</sup>, appare in ogni modo preliminare ed inevitabile per questa indagine prendere le mosse da una questione definitoria che si presenta in realtà assolutamente basilare ed ineludibile, ossia quella che la stessa Autrice indica come “l’identificazione del cibo, ovvero la sua definizione e la sua rilevazione nel discorso giuridico ‘protomoderno””<sup>11</sup>. Ma è proprio qui che si manifesta la difficoltà concettuale più rilevante posta dalla materia del cibo nel campo della storia del diritto.

## **II. I REPERTORI AL SERVIZIO DELLA SCIENZA GIURIDICA E UN INSOLITO FALLIMENTO**

Ben consapevole di questa difficoltà, l’Autrice nelle prime pagine della sua monografia decide di affidarsi allo stesso strumento che un giurista dell’inizio dell’età moderna avrebbe utilizzato come il mezzo di indagine più facile e sicuro per conoscere il suo oggetto di riflessione, ossia decide di fare ricorso ad “uno dei tanti repertori che si incontrano in una biblioteca professionale del tardo Cinquecento”<sup>12</sup>. Questa strategia di ricerca fondata su lemmari, indici e repertori, generalmente considerata per molti secoli come la strada più sicura e più fruttuosa per orientarsi nella selva sconfinata ed impervia della letteratura giuridica, si rivela però in questo caso ben poco proficua: infatti persino la consultazione che fa Testuzza di quella prodigiosa e vastissima “enciclopedia del diritto” su base alfabetica che è il *Repertorium iuris utriusque* di Giovanni Bertachini non offre un aiuto decisivo e risolutivo.

La prima ragione di tutto ciò risiede secondo l’Autrice in una questione di carattere linguistico, in quanto in questo caso l’indagine lessicologica “non potrà sempre concentrarsi su una specifica e sintetica espressione linguistica», e sarà quindi priva di

---

<sup>9</sup> M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari*, cit., pp. 16-17.

<sup>10</sup> M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari*, cit., pp. 19-21.

<sup>11</sup> M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari*, cit., p. 23.

<sup>12</sup> M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari*, cit., p. 25.

uno specifico 'centro di gravitazione', dovendo invece rivolgersi ad una «amplissima costellazione lessicale»<sup>13</sup>. In verità, dovendo pur sempre svolgere una ricerca all'interno di un elenco alfabetico di voci linguistiche, la stessa Autrice si trova comunque nella necessità imprescindibile di individuare tutti i possibili lemmi da compulsare per conoscere i riferimenti giuridici essenziali relativi a questa materia, e quindi compie la sua indagine nelle *tabulae vocabulorum* tanto del Bertachini quanto di altre celebri serie alfabetiche - tanto medievali quanto di età moderna - ricorrendo anzitutto alla consultazione delle parole *cibus*, *cibi*, *cibaria*. Ma il risultato di questa esplorazione è assai modesto, giacché "le informazioni contenute in queste opere di consultazione, con i loro scarni richiami tecnici, contribuiscono di rado a identificare in modo concluso questi lessemi"<sup>14</sup>.

Anche il ricorso ad altri *vocabula iuris*, quali ad esempio *nutritio* o *alitio*, non porta peraltro a risultati molto più sostanziosi<sup>15</sup>, ma in questo caso il legame che si viene a generare con il tema (concettualmente distinto dal punto di vista giuridico ma evidentemente connesso dal punto di vista puramente lessicale) degli *alimenta* consente almeno di poter aggiungere qualche ulteriore tassello. Infatti questo istituto, che riguarda lo specifico tipo di diritto di credito che nasce dall'obbligo legale reciproco agli alimenti fra determinati congiunti, era dotato di un preciso e solido quadro di fonti normative giustinianee - e disponeva conseguentemente anche di una corposa letteratura esegetica medievale - in cui si discuteva di quali sostanze potessero rientrare nell'obbligo di fornire gli *alimenta* necessari a ritenere soddisfatto questo diritto di credito, e quali sostanze invece non ne facessero parte in alcun modo<sup>16</sup>. Si tratta ovviamente di una riflessione che interseca solo molto marginalmente la questione del cibo (venendo in questione ad esempio all'interno del credito alimentare anche il rilievo di altri beni come *vestimenta* e *habitationes*, in quanto sussidi assolutamente necessari alla sopravvivenza del titolare

---

<sup>13</sup> M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari*, cit., p. 29.

<sup>14</sup> M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari*, cit., p. 32.

<sup>15</sup> Un riscontro cursorio da me svolto su altri celebri lemmari, come ad esempio il *Repertorium iuris civilis et canonici* di Agostino Barbosa (1590-1649) alla voce *Alere, alimenta et alimentare* (ho consultato l'edizione postuma Lugduni 1668, pp. 10-14), non ha offerto alcun reale aiuto dal punto di vista della definizione giuridica di cibo.

<sup>16</sup> La letteratura dedicata specificamente al tema degli alimenti è ben studiata e ha conosciuto anche recentemente contributi che hanno precisato l'attribuzione di paternità di alcuni testi (cfr. M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari*, cit., p. 48 nota 71): tra gli autori di scritti sugli alimenti menzionati nella monografia vi sono Martino da Fano, Guglielmo Durante, Bartolo da Sassoferrato (*rectius* Nicola Alessandri), Giovanni Pietro Sordi, a cui si può aggiungere - tra gli altri - il primo autore medievale di una trattazione specifica sugli alimenti (all'interno della sua *Summula quaestionum* o *Margarita*), ossia il tardo glossatore del XIII secolo Alberto Galeotti da Parma (*Aurea Margarita*, Coloniae Agrippinae 1595, c. 38: *De alimentis*, pp. 249-256).

del diritto al mantenimento alimentare), ma che consente almeno una constatazione interessante, ossia che sotto il profilo giuridico la dottrina medievale non faceva rientrare nella categoria dell'*alimentum* - ossia di ciò che era oggetto del credito alimentare - i medicinali. Più articolata ed argomentata era invece la risposta alla domanda "an nomine cibi contineatur potus", a cui la scienza giuridica medievale e moderna forniva soluzioni non univoche<sup>17</sup>.

Infine, in tutta questa rassegna non ci agevola neanche l'ultima risorsa lessicale, ossia la parola *esca* legata all'associazione linguistica *cibus vel esca*, a proposito della quale l'Autrice cita la relativa chiosa accursiana: "esui idest ad escam. Sive cibum"<sup>18</sup>. Anche in questo caso la sinonimia non ci aiuta e non ci illumina, perché è proprio il concetto di cibo a non aver ricevuto in alcun punto delle fonti dottrinali medievali un'adeguata e soddisfacente definizione, come l'intera ricerca dell'Autrice ha sinora ampiamente chiarito. È vero quindi che la disamina della monografia prosegue con un'attenta e ricca analisi della disciplina giuridica riguardante l'alimentazione - che si occupa di studiare l'assunzione del cibo in relazione ai luoghi, ai tempi e alle persone - e poi lo stesso lavoro monografico si conclude con una meticolosa analisi dei diversi gradi del bisogno di assunzione del cibo - alla luce della variabile condizione umana e dei superiori criteri teologici di *caritas* e di *necessitas*, nell'ottica del soddisfacimento di un'esigenza cruciale di *iustitia*<sup>19</sup> - ma rimane comunque irrisolta la questione preliminare di base, e cioè la definizione giuridica del concetto di cibo in età medievale e moderna.

### III. LA TRADIZIONE STORICA DEL DIRITTO ROMANO: LO SPAZIO DEL CIBO NEL DIRITTO

Se vogliamo comprendere la ragione di questa lacuna dobbiamo ripercorrere i tratti principali dell'itinerario della storia giuridica del diritto dell'alimentazione prendendo le mosse dal diritto romano, che deve essere considerato come il punto di partenza necessario ed obbligato di qualsiasi percorso esegetico all'interno della storia del diritto comune.

Recentemente sono stati dedicati all'argomento del cibo in età romana molti saggi utili e istruttivi, puntualmente citati nella monografia<sup>20</sup>, ma è soprattutto in uno studio di Antonio Saccoccio che è possibile cogliere una complessiva messa a punto della

---

<sup>17</sup> M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari*, cit., pp. 51-55.

<sup>18</sup> M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari*, cit., p. 55 nota 96.

<sup>19</sup> M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari*, cit., rispettivamente pp. 57-110 e pp. 111-151.

<sup>20</sup> M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari*, cit., pp. 10-11 nota 6.

questione sotto il profilo giuridico<sup>21</sup>. Anche in questo caso l'indagine si concentra tuttavia sull'obbligo alimentare nella sua trasformazione storica, mentre il concetto di cibo viene assunto solo come nozione presupposta, e non ulteriormente esplicitata, all'interno di quel *victus* di cui si annota la necessaria presenza tra gli elementi in grado di garantire il 'vivere' come contenuto generale dell'obbligazione di alimenti, nella quale confluiscono peraltro (con differenze riscontrabili tra i giuristi romani) anche le vesti, i medicinali e altre spese necessarie alla sopravvivenza.

Quale che sia comunque l'evoluzione storica dell'obbligazione alimentare nel diritto romano, ciò che interessa in questa sede è che l'intera stagione del diritto romano lascia alla possibile riflessione dei giuristi medievali solo le tracce di tutta questa maturazione intellettuale che furono recepite nella compilazione giustiniana. Infatti è solo all'interno di quello che verrà chiamato *Corpus iuris civilis* che possiamo cercare le basi di costruzione della successiva scienza giuridica medievale, e in questa mole di fonti, una volta escluse le norme che usano il termine '*alimenta*' in relazione all'obbligazione alimentare, noi - come già gli autori medievali - possiamo trovare una sola fonte espressamente concepita con una funzione palesemente definitoria, ossia proprio con lo specifico proposito di indottrinare il lettore sul significato della parola '*victus*'.

Si tratta del brano contenuto nel titolo del Digesto specificamente destinato a fornire una spiegazione lessicale dei termini rilevanti per il diritto (*De verborum significatione*), ove a proposito di questo lemma si dice: "Verbo victus continentur, quae esui potuique cultuique corporis quaeque ad vivendum homini necessaria sunt. Vestem quoque victus habere vicem Labeo ait" (D.50.16.43). Siamo quindi nell'ambito terminologico ricollegabile ai vocaboli *victus* e *victualia*, ma la spiegazione (tratta dal pensiero di Ulpiano) del significato di questa espressione non appare minimamente in grado di precisare in dettaglio cosa si debba intendere giuridicamente per cibo, ma solo di individuare la ragione che giustifica la sua assunzione, e cioè il motivo di garantire la sopravvivenza dell'uomo. Tanto è vero che i glossatori, allorché ricorrono a questo vocabolo giuridico, si limitano a rinviare pedissequamente alla prospettiva giustiniana, e l'apparato accursiano ci informa quindi che il cibo è tutto ciò che è indispensabile alla vita: "victus: cum sine his homo vivere non possit"<sup>22</sup>. Ma ancora una volta, non abbiamo qui una definizione precipua e circostanziata di cibo nel contesto giuridico, ossia di cosa sia realmente edibile.

---

<sup>21</sup> A. Saccoccio, "Victus e *alimenta* nelle fonti giuridiche romane: storia di una evoluzione dogmatico-concettuale", *Roma e America. Diritto romano comune*, 33, 2012, pp. 139-153 (cfr. M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari*, cit., p. 50 nota 76).

<sup>22</sup> M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari*, cit., p. 49 nota 73.

#### **IV. L'APPORTO DEL DIRITTO CANONICO: UNA CONSAPEVOLE DEFINIZIONE MANCATA DI CIBO**

Se il diritto romano non fornisce quindi un particolare ausilio definitorio nel tentativo di stabilire un contenuto giuridico preciso per quanto concerne il concetto di cibo, qualche maggiore aiuto proviene invece dal diritto canonico. La nostra Autrice scova infatti nella secentesca *Iuris pontificii Summa, seu Index* di Estevan Dayoz la voce *cibaria*, che è prodotta “rielaborando un testo di Gregorio Magno confluito in un passo del *Decretum*”, ove viene fornita una definizione sufficientemente ampia e articolata: “cibaria sunt corpori tradenda, ad corpus dumtaxat reficiendum et substentandum, ut possit se exercere ad actos virtuosos”<sup>23</sup>.

La ragione per cui in ambito canonistico sarebbe possibile ravvisare una maggiore propensione ad individuare una definizione di cosa debba essere inteso come alimento dipende secondo l'Autrice dalla possibilità in questo caso di attingere “al vasto campo dell'esperienza teologico-morale e al suo longevo immaginario popolato di sacro”, di cui vengono sinteticamente scandagliate le sfaccettature basate sia sulle attestazioni scritturistiche, sia sulla tradizione monastica, sia sulla tradizione scolastica e omiletica, al fine di mettere in evidenza gli aspetti religiosi delle pratiche alimentari, con una particolare attenzione ai profili della rinuncia e della penitenza<sup>24</sup>.

Occorre nondimeno rilevare che tutte queste suggestioni “offerte dai testi sacri, approfondite dalla speculazione scolastica, divulgate in chiave sermocinale dai predicatori, e subimate non di rado negli scritti dei poeti”<sup>25</sup> attengono prevalentemente alla disciplina delle pratiche alimentari (con il proposito di contrastare o addirittura debellare il pericolosissimo vizio, e peccato, di gola), ma ben poco dicono in verità sulla questione più basilare e determinante, ossia sulla questione definitoria di cosa debba - o possa - essere considerato come cibo dal punto di vista giuridico. Peraltro, “non era il cibo in sé ad indurre in peccato”, giacché la tradizione canonistica ammoniva che *non cibus, sed appetitus in culpa est*, con la conseguenza fondamentale che la dottrina ecclesiastica riteneva non solo che tutto il cibo fosse uno strumento necessario per la conservazione del corpo, ma anche che fosse un mirabile e prodigioso simbolo di grazia in virtù della sua origine divina<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari*, cit., p. 34.

<sup>24</sup> M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari*, cit., pp. 34-44.

<sup>25</sup> M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari*, cit., p. 36.

<sup>26</sup> M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari*, cit., p. 38.

Per questa ragione non poteva essere contestata la concreta valenza positiva di ogni e qualsiasi tipo di cibo, giacché comunque esso era sempre e necessariamente di provenienza divina: non poteva esistere insomma alcuna forma di interdizione giuridica all'interno del diritto canonico per nessun tipo di cibo, poiché "non poteva essere la quantità di esso, la sua qualità o la sua specie a dovere essere considerata perniciosa"<sup>27</sup>, ma unicamente lo smodato eccesso nella sua assunzione, ossia la *crapula*. In altri termini, la dottrina canonistica, sulla base dell'impianto teologico sopra descritto, non avrebbe potuto escludere nessun genere e categoria di cibo dal novero dei possibili alimenti, in quanto "ogni consumo di alimenti era da considerarsi di per sé lecito", mentre ciò che doveva essere regolamentata e repressa era solo la *concupiscentia*, ossia la *disordinata voluptas*<sup>28</sup>.

D'altronde, occorre portare l'attenzione sulla circostanza che nel contesto scritturale e patristico si possono rinvenire anche esempi di alimentazione decisamente inusuale, e tuttavia considerata non solo ammissibile, ma addirittura lodevole ed esemplare sulla via della santità: si fa riferimento, tra gli altri casi menzionabili, al consumo di locuste e di miele selvatico da parte di Giovanni Battista. Questa alimentazione viene ricordata nei vangeli di Matteo (Mt 3,4) e di Marco (Mc 1,6), e in seguito celebrata ed elogiata dai teologi che se ne sono occupati e che non solo non mettono minimamente in discussione la qualità delle cavallette come insetti commestibili, ma che ne sottolineano anche l'aspetto simbolico e salvifico di 'cibo dei penitenti', come confermato in numerosi punti dei testi sacri<sup>29</sup>. Le locuste come *cibum Praecursoris* si presentano quindi nella tradizione della Chiesa come cibo perfettamente commestibile, e in verità sono in buona compagnia, perché il Levitico (Lv 11,21-22) le enumera insieme ad altri tipi di insetti (cavallette, locuste, acridi e grilli) considerati animali 'mondi' e perciò mangiabili come ad esempio il bruco, l'attaco e l'ofiomaco. Insomma, nella nozione teologica di cibo accolta dalla tradizione ecclesiastica cristiana (e quindi, indirettamente, anche nell'impostazione giuridica canonica) rientravano anche alimenti assolutamente non comuni nell'età medievale, ma di uso corrente nell'antichità. Si può inoltre fugacemente notare che si tratta di alimenti che stanno persino tornando in auge ai nostri giorni e che si accreditano

---

<sup>27</sup> M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari*, cit., p. 40.

<sup>28</sup> M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari*, cit., p. 42.

<sup>29</sup> Cfr. A.V. Nazzaro, "Le locuste nella Bibbia e nella letteratura patristica latina", in *Il simbolismo degli elementi della natura nell'immaginario cristiano*, a cura di A.M. Barbàra, ESI, Napoli 2010, pp. 106-112.

come scelte alimentari praticabili o addirittura lodevoli e provvidenziali ai fini della salvezza odierna - questa volta non spirituale ma terrena - dell'intera umanità<sup>30</sup>.

## V. LA NECESSITÀ DI INDIVIDUARE IL CONCETTO DI CIBO LECITO IN CAMPO GIURIDICO: IL DIRITTO INQUISITORIALE

Se il diritto romano non offre quindi alcuna definizione precisa e dettagliata di cibo, e se il diritto canonico si limita invece a non escludere pregiudizialmente alcun possibile alimento dal novero giuridico delle sostanze da considerare come cibo, rimane un ultimo possibile ambito giuridico a cui rivolgersi per individuare (quasi 'in controluce') quali cibi fossero da considerare leciti e, anzi, 'necessari' in età medievale e moderna, così da tentare un possibile (anche se minimale) elenco di sostanze rientranti nella categoria giuridica di cibo.

Infatti, anche se è vero ciò che dice Testuzza quando - citando Massimo Montanari - ci ricorda che "ci sono cristiani onnivori e cristiani vegetariani. Cristiani ossessionati dal peccato di gola e cristiani che vivono serenamente il rapporto col cibo. Cristiani indifferenti a ciò che mangiano e cristiani che pensano alla tavola come al luogo centrale della vita"<sup>31</sup>, è anche vero che in età medievale la "prescrizione di un comportamento doveroso" nel contesto delle pratiche alimentari con rilievo religioso diventa questione di diritto e di giustizia<sup>32</sup>, sicché una precettistica che implichi una individuazione del cibo lecito diventa ineludibile.

Il luogo giuridico per eccellenza in cui tutto ciò trova piena applicazione è evidentemente il diritto inquisitorio, giacché è in quel contesto che vengono definiti i comportamenti alimentari normali e ammissibili, mentre vengono stigmatizzati quelli che devono essere considerati proibiti ed eversivi, in quanto la loro pratica costituisce indizio di verosimile eresia. E invero, anche se l'eresia costituisce un convincimento deviante dall'ortodossia di difficile individuazione perché tipicamente intimo e vissuto nella coscienza, in alcuni casi gli eretici manifestano anche con comportamenti esteriori il loro credo difforme, e alcune di queste pratiche eterodosse sono di natura alimentare. Il riconoscimento e la tutela dell'ortodossia, e la persecuzione invece dell'eresia, dipendono

---

<sup>30</sup> Cfr. B. Biscotti, E. Dall'Ò, R. Dameno, "Antropocene e cibo del futuro: uno sguardo agli insetti tra storia, immaginari, normative e sostenibilità", in *Dada. Rivista di antropologia post-globale*, 1, 2020, pp. 31-56; S. Lanni, "Not Just a Bug: Brief Remarks of Legal Anthropology for New Food Choices", in *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, a cura di L. Scaffardi, V. Zeno-Zencovich, Roma Tre-Press, Roma 2020, pp. 65-79.

<sup>31</sup> M. Montanari, *Mangiare da cristiani: diete, digiuni, banchetti. Storie di una cultura*, Rizzoli, Milano, 2015, p. 11.

<sup>32</sup> M.S. Testuzza, *Cibo e pratiche alimentari*, cit., p. 74.

insomma anche dalla possibilità di individuare pratiche alimentari devianti, da considerare quindi errate, esecrabili e riprovevoli<sup>33</sup>.

In questa ottica, i manuali di diritto inquisitoriale dell'età medievale e moderna indicavano alcune scelte alimentari anomale come sintomo di eresia: in particolare, costituivano segno di pericolosa difformità e di ribellione teologica sia il rifiuto preconconcetto della carne (eresia dei taziani o encratiti, ossia dei "continenti"), sia il consumo sacrificale del solo pane e formaggio (eresia degli artotyriti, setta dei montanisti), sia il rifiuto del vino in generale come alimento (eresia dei severiani), sia specificamente il ripudio del vino in occasione del sacrificio eucaristico (eresia degli acquariani)<sup>34</sup>. Ovviamente sono previsti tempi liturgici in cui la carne è indicata come proibita (e in quel caso il suo consumo è, all'opposto, ravvisato come indizio di eresia)<sup>35</sup>, ma un rifiuto generalizzato e completo di carne o di vino è considerato dalla normativa inquisitoriale non semplicemente strano e sospetto, ma decisamente aberrante e apertamente antiggiuridico<sup>36</sup>.

Da ciò, in conclusione, ricaviamo la constatazione che il mondo giuridico dell'età medievale e moderna non prevedeva nessuna preclusione assoluta nei confronti di specifici alimenti che fossero considerati come inappropriati, impuri o addirittura come giuridicamente vietati, mentre era all'opposto sanzionata, o almeno qualificata come potenziale indizio di condotta illecita e in particolare come manifestazione di grave eresia, una condotta alimentare che prevedesse il rifiuto ideologico di alcuni cibi determinati, e più specificamente il rifiuto della carne o del vino<sup>37</sup>.

---

<sup>33</sup> Si veda su tutto ciò la raccolta di saggi contenuta in *Religions et alimentation. Normes alimentaires, organisation sociale et représentations du monde*, a cura di R. Gounelle, A.-L. Zwilling, Y. Lehmann, Brepols, Turnhout, 2020.

<sup>34</sup> Così si legge nel *Directorium* di Eymerich, emendato dal Peña (*Directorium inquisitorium*, Romae 1585, p. 259; nell'ed. Venetiis 1607 si trova a p. 244); su queste eresie cfr. M. Craveri, *L'eresia. Dagli gnostici a Lefebvre, il lato oscuro del cristianesimo*, A. Mondadori, Milano 1996, pp. 16-17, 31-32.

<sup>35</sup> Prospero Farinacci, *Tractatus de haeresi*, Lugduni 1650, quaest. CLXXVIII, § II, n. 80 (*Carnes comedens in diebus prohibitis ab Ecclesia, an, et quando sit de haeresi suspectus*), p. 15; Cesare Carena, *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis*, Bononiae 1668, tit. XV (*De edentibus carnes in diebus prohibitis*), pp. 213-216.

<sup>36</sup> Le condotte alimentari eretiche descritte nel testo, pur risalenti all'inizio del cristianesimo, tendevano a riproporsi anche in età medievale, come dimostra l'impegno di Alano di Lilla (Alanus ab Insulis) a curarne con vigore la confutazione nella parte del suo *De fide catholica* dedicata all'invettiva contro gli albigesi (PL 210, l. I, c. LXXIV-LXXVI, coll. 376-378).

<sup>37</sup> Era considerata eretica, peraltro, anche la loro adulterazione, come ricaviamo da Konrad Braun, *Libri sex de haereticis in genere*, Apud S. Victorem prope Moguntiam 1549, l. I, c. XIII, p. 69: «Apud Esaiam prophetam dicit: Caupones tui miscent vino aquam, ubi per caupones haeretici intelliguntur, qui Evangelicam veritatem corrumpunt prava intelligentia: et sunt caupones pessimi, facientes de vino aquam, cum e contrario dominus noster aquas in vinum verterit».

Insomma, il sistema alimentare che traspare dalla regolamentazione giuridica europea dell'età medievale e moderna consiste in un sistema in cui la logica identitaria si basa sull'inclusione e sull'accettazione di ogni tipo di cibo, anziché (come avveniva e come avviene tuttora in altri contesti culturali) sull'esclusione condivisa e formalizzata di qualche tipo di alimento per ragioni ideologiche. Con le efficaci e lapidarie parole di Alano di Lilla (1128 ca. - 1202), nella cultura cristiana (e nel sistema giuridico necessariamente sviluppatosi sulla base di quella impostazione teologica), "probatum quod non tenetur abstinere a cibus quod Deus creavit", perché «nihil a Deo creatum est immundum»<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> *De fide catholica*: PL 210, l. I, c. LXXVI, col. 377.